

(N. 1446-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1956

Comunicata alla Presidenza il 12 luglio 1956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Roma, a mezzo scambio di Note, l'8 gennaio 1955, per la sostituzione del testo dell'Accordo del 21 dicembre 1950, completato con scambio di Note effettuato il 5 aprile 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio sostituisce e in parte completa precedenti Accordi e precisamente quello del 21 dicembre 1950 e le successive Note del 5 aprile 1952. Già in precedenza una Commissione mista italo-francese aveva concluso a Roma il 29 maggio 1948 un Accordo in materia di proprietà industriale nel quale già si accennava alla possibilità della registrazione con relativo deposito dei marchi di fabbrica e di commercio dei due Paesi, col trattamento della reciprocità che di consueto si applica in codesta materia.

Ma soltanto successivamente le Delegazioni dei due Paesi raggiunsero in questa delicata materia un Accordo nel dicembre 1950 sanzionato poi nell'apposito disegno di legge numero 1717 del 26 dicembre 1951. Questo Accordo venne poi perfezionato con uno scambio di Note nel 5 aprile 1952 e successivamente con un decreto del Presidente della Repubblica n. 4535 del 27 dicembre 1952. Senonchè codeste Convenzioni presentavano ancora notevoli lacune e perciò una Commissione mista convocata a Parigi, dopo approfondito studio sulla condizione di applicazione di codesti Accordi, ad unanimità riconobbe l'opportunità di ulteriori modifiche e si raggiunse quindi il nuovo testo firmato dai Presidenti delle due Delegazioni in Roma l'8 gennaio 1955.

Nell'articolo 1 della Convenzione è stato fissato un pagamento di una sopratassa pari al 50 per cento dell'importo delle tasse in vigore in quello dei due Paesi ove il deposito viene effettuato. Si fa obbligo poi di presentare un esemplare supplementare del marchio di cui si chiede la registrazione ed infine la logica domanda da parte del depositante di voler usufruire della protezione per il marchio nel territorio dell'altro Paese. L'onere imposto da codesto articolo è giustificato dalle inevitabili spese che si devono incontrare nel disbrigo di codeste pratiche, che però portano un notevole

beneficio agli interessati perchè godranno di una protezione in un Paese estero dei propri marchi senza ricorrere alle onerose formalità del deposito nel Paese dove il marchio ha richiesto il riconoscimento. L'articolo 2 richiama l'importante principio dell'autonomia del marchio che logicamente protetto in uno dei due Paesi trova la corrispondente registrazione nel Paese di origine. Gli articoli 3 e 4 richiamano disposizioni già contenute nell'Accordo precedente, ma con maggior precisione, con maggiore chiarezza poichè le competenti Amministrazioni dei due Paesi dovranno scambiarsi per il pratico funzionamento dell'Accordo tutta la documentazione comprese le pubblicazioni ufficiali avvenute nei singoli Paesi che portano naturalmente agli effetti concreti della pratica relativa ai depositi e alla tutela dei marchi di fabbrica.

Infine l'articolo 5 precisa l'applicazione relativa al tempo, cioè la Convenzione si effettuerà dopo l'entrata in vigore dei singoli decreti approvati dai Parlamenti e alla pubblicazione nelle relative *Gazzette Ufficiali*.

Tutte queste operazioni portano ad una certa spesa contemplata nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'industria e commercio: spesa richiesta dalle indennità di missione all'estero e da altri oneri inerenti alla Convenzione stessa. La spesa eccezionale preventivata è di circa 5 milioni; l'articolo 4 del presente disegno di legge indica la possibilità di copertura attraverso l'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla sopratassa prevista nell'articolo 1 dell'Accordo stesso.

La 9^a Commissione e la 5^a Commissione hanno già fornito i pareri favorevoli al presente disegno di legge.

Per i motivi sovraesposti e per gli interessi che la Convenzione e il relativo disegno di legge tende a tutelare in materia di proprietà industriale se ne chiede l'approvazione.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Roma, mediante Scambio di Note, l'8 gennaio 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo 2 è abrogata la legge 26 dicembre 1951, n. 1717, concernente la ratifica e la esecuzione

dell'Accordo fra l'Italia e la Francia sui marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Parigi il 21 dicembre 1950 e, per la parte relativa allo Scambio di Note effettuato in Roma fra i due Paesi il 5 aprile 1952, per l'interpretazione dell'Accordo suddetto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4535.

Art. 4.

La spesa per le indennità ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale dell'Ufficio Centrale Brevetti per l'applicazione dell'Accordo indicato nell'articolo 1, sarà coperta, per ogni esercizio, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla sopratassa prevista nell'articolo 1 dell'Accordo stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.